

Sergio Lazzarini

Studi di diritto minerario romano negli ultimi decenni: evidenze archeologiche, considerazioni, discussioni

La complessità del cosiddetto diritto minerario romano fu sagacemente evidenziata da Giovanni Negri: «La conoscenza dell'«esperienza giuridica» nella sua concretezza storica comporta una «costruzione» e una «sintesi» a posteriori dei «dati», in altri termini una «concettualizzazione» che sia adatta a rappresentare il «regime giuridico» di un settore della realtà economico-sociale: nel nostro caso la nozione di «diritto minerario» costituisce tuttavia un mero punto di riferimento estrinseco che raggruppa strutture, norme, principi concernenti la gestione pubblica o privata delle risorse minerarie da punti di vista molteplici ed irriducibili. Ma anche in questo senso le fonti sono eterogenee: mentre è ad es. possibile delineare, nonostante lacune ed incertezze, un quadro diacronico coerente ed unitario dell'organizzazione e degli strumenti giuridici usati dalle società di *publicani* appaltatrici delle miniere, o dell'organizzazione della gestione diretta delle miniere fiscali in singoli distretti; o ricostruire le linee di tendenza della politica tributaria locale da Costantino in poi in materia di industria e commercio delle materie prime; non è così per quanto riguarda la problematica dei testi giurisprudenziali e il pensiero dei giuristi. Se è inoltre vero che la scoperta delle epigrafi vipascensi ha in parte contribuito a intendere con maggiore chiarezza e precisione che non in passato alcuni aspetti della dottrina dei giuristi classici, non è sempre altrettanto vero il contrario»¹.

La materia è costantemente oggetto, sotto molteplici profili, dell'attenzione di romanisti, archeologi, storici dell'antichità, i cui studi, talora in dialogo critico, la rendono del tutto dinamica e vivace, cosicché assume significato

¹ Così G. NEGRI, *Diritto minerario romano*, I. *Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici*, Milano, 1985, p. 6-7.

una rassegna sintetica di alcune recenti ricerche, soprattutto in presenza di conclusioni alternative².

Innanzitutto deve essere data menzione di due fondamentali opere, tuttora di primario riferimento, di Claude Domergue, in cui si fondono le profonde conoscenze archeologiche della coltivazione mineraria soprattutto iberica, quelle storiche ed anche un'attenta sensibilità giuridica: *Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquité Romaine*³ e *La mine antique d'Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca*⁴.

I

Alice Cherchi, in *Profili del regime delle società minerarie in età classica tra fonti epigrafiche e giurisprudenziali* (2020), muove proprio dagli studi di Giovanni Negri per considerare il regime delle società minerarie attraverso le testimonianze epigrafiche e la giurisprudenza dell'epoca classica⁵, condividendo in particolare l'opinione di Domergue che «in età repubblicana, l'attribuzione, con *locatio* censoria, della concessione mineraria alle *societates publicanorum* cedette progressivamente il posto all'affidamento a imprese di piccole dimensioni o società tra privati»⁶.

Innanzitutto, Cherchi, alla luce di «CIL.» II.7699a, «CIL.» II.7415a, «CIL.» II.7334, «CIL.» X.3964, ha riconsiderato la dibattuta questione se a *Sisipo* (Córdoba, La Bienvenida) la gestione mineraria venisse affidata a *publicani* riuniti in *societas*⁷, ovvero avvalendosi di società tra privati capaci di *corpūs habere*⁸.

² Per attente visioni di sintesi, rispettivamente in prospettiva epigrafica e dell'*Hiberia*, si segnalano in particolare J. EDMONDSON, *Private Enterprise and State Resources: Mining*, in «The Oxford Handbook of Roman Epigraphy» Oxford - New York, 2015, p. 688-695, e C. RICO, *Vingt ans de recherches sur les mines et les métallurgies romaines en péninsule Ibérique (1985-2004)*, in «Pallas», LXVII, 2005, p. 217-239. Si veda, fondamentale, A.M. HIRT, *Imperial Mines and Quarries in the Roman World. Organizational Aspects 27 BC - AD 235*, Oxford - New York, 2010. Cfr. anche D. NONNIS, *Le attività artigianali*, in «Storia del lavoro in Italia», I. «L'età romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna», Roma 2016, p. 284-285.

³ C. DOMERGUE, *Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'Antiquité Romaine* («Collection de l'École Française de Rome» 127), Roma, 1990.

⁴ C. DOMERGUE, *La mine antique d'Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca*, in «Conimbriga», XXII, 1983, p. 5-193.

⁵ A. CHERCHI, *Profili del regime delle società minerarie in età classica tra fonti epigrafiche e giurisprudenziali*, in «ELR.», IX, 2020 (on line), p. 4 nt. 2.

⁶ CHERCHI, *loc. ult. cit.*, con citazione, in conformità, di J. ANDREAU, *Recherches récentes sur les mines romaines*, I. *Propriété et mode d'exploitation*, in «Revue numismatique», VI.31, 1989, p. 86 ss.

⁷ Da ultimo L. HERNANDEZ GUERRA, *Los libertos de la Hispania romana. Situación jurídica, proximidad social y modos de vida*, Salamanca, 2013, p. 81; L. CHIOFFI, *Il sociorum Sisapone(n)sium vilicus e l'argentum da Sisapo(n) a Capua*, in «Voci concordi. Scritti C. Zaccaria», Trieste, 2013, p. 173-182.

Conclude nel senso che «sembra ammissibile» ritenere che le attività estrattive fossero demandate a privati⁹ e «fossero svolte da più società, anche per evitare gli abusi che si sarebbero più facilmente verificati laddove fossero state tutte affidate ai pubblicani», evidenziando che «la società mineraria Sisononense menzionata nelle fonti epigrafiche, anche se verosimilmente privata, sembra godere di un regime peculiare, dato che poteva essere considerata, almeno sotto alcuni aspetti, titolare di situazioni giuridiche soggettive: la circostanza che tale regime appaia analogo a quello delle società di pubblicani potrebbe ricondursi all'estensione alle società minerarie private di alcune soluzioni elaborate con specifico riferimento alle *societates publicanorum*».

Con riguardo alla seconda tavola di Vipasca¹⁰, Cherchi conviene «che l'*occupator*, una volta versato al fisco un ulteriore *pretium* per l'acquisto della concessione, avrebbe potuto continuare l'attività mineraria in qualità di *colonus*»¹¹ e «che *occupatores* e *coloni* svolgessero sovente l'attività estrattiva in società, secondo la peculiare disciplina»¹² attestata da *Vip.* II, *par.* 6-8.

Quanto alle possibili vicende societarie, l'autrice considera la discussa individuazione delle *impensae* indicate al *par.* 6: «CAPANELLI 1984, p. 131, ha ravvisato nel *par.* 6 lo scopo di disciplinare le conseguenze collegate al mancato apporto dei conferimenti, mentre LAZZARINI 2001, p. 162 s., ha ritenuto che, dato che il regolare apporto dei conferimenti era probabilmente presupposto dalla nostra disposizione, essa si sarebbe riferita alle spese successive all'avvio dell'attività».

Cherchi al riguardo osserva che «tuttavia, a ben riflettere, le due interpretazioni non paiono necessariamente escludersi a vicenda: visto che, nel momento in cui veniva costituita la società degli *occupatores*, l'attività si trovava in fase di avvio, il § 6 potrebbe infatti riferirsi tanto ai mancati conferimenti, quanto alle altre somme funzionali allo svolgimento dell'attività. Inoltre, a con-

⁸ In questo senso G. BERNARD, *The epigraphy of the societates: economic activities and legal status of place name partnership*, in «Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'impero)», Pavia, 2018, p. 360-364, in adesione a A. MATEO, *Observaciones sobre el régimen jurídico de la minería en tierras públicas en época romana*, Santiago de Compostela, 2001, p. 39 ss.

⁹ CHERCHI, *op. cit.*, p. 11: «Significativo che sia Vitruvio [De arch. 7.9.4] sia Plinio [n.h. 33.40.118] rammentino che i compiti di gestione e controllo della lavorazione del minerale erano demandati ai pubblicani, mentre questi ultimi non vengono menzionati quali soggetti ai quali era demandata l'attività estrattiva».

¹⁰ S. LAZZARINI, *Seconda tavola di Vipasca*, in «Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori», I. «Leges» (*cur.* G. Purpura), Torino, 2012, p. 43-57.

¹¹ CHERCHI, *op. cit.*, p. 12, in adesione a S. LAZZARINI, *Lex metallis dicta*, Roma 2001, p. 131 ss.

¹² CHERCHI, *op. cit.*, p. 13.

ferma del fatto che il § 6 fosse altresì finalizzato a individuare la compagine più affidabile per il fisco, giova rammentare che la procedura delineata nella nostra disposizione non solo si sarebbe svolta sotto il controllo del *procurator metallorum*, ma avrebbe altresì implicato il coinvolgimento del *praeco* per la diffusione della notizia dell'inadempimento, come se la conseguenza della diversa ripartizione delle quote tra i soci a cui avrebbe potuto condurre la procedura necessitasse di una qualche formalizzazione, per certi versi analoga a quella necessaria per l'acquisizione della concessione dei putei ... tramite asta»¹³.

In proposito continuo a ritenere dirimente il dato testuale, esplicitamente riferito alla partecipazione *pro parte* alle *impensae*, quale obbligazione derivante da un necessariamente antecedente contratto di società, cosicché «la somma inizialmente dovuta a titolo di conferimento»¹⁴ non appare riconducibile alla nozione di *impensae*.

La focalizzazione operata dalla Cherchi alla circostanza «che, nel momento in cui veniva costituita la società degli *occupatores*, l'attività si trovava in fase di avvio» coglie appieno la dinamica economica ed operativa disciplinata dal § 6: la società inizialmente necessitava di investimenti nella prospettiva di futuri utili; la necessità – in corso dell'attività – di contribuzione proporzionale da parte dei soci presuppone l'esaurimento dei conferimenti iniziali, dai quali altrimenti si sarebbe attinto, ovvero che «l'obbligazione sociale fosse consistita nella prestazione di attività e/o, appunto, ripartizione delle spese future, senza costituzione di un capitale iniziale»¹⁵.

Infine, pare condivisibile ed indubitabile che il procedimento avanti il *procurator metallorum* si concludesse con uno specifico atto formale, rilevante nei confronti dei soci e nel contempo di cognizione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'eventuale variazione societaria, qualora il dedotto inadempimento fosse stato accertato.

Intorno al ruolo del *praeco*, appare opportuno evidenziare come fosse quello di assicurare la conoscenza della *denuntiatio* di inadempimento, per consentire la prospettazione delle eventuali tesi difensive, «in particolare quelle di avvenuto adempimento o di negazione dell'imputabilità sociale delle spese»¹⁶ e permettere ai soci già adempienti di determinarsi in ordine alla ripartizione della quota che avrebbe potuto rendersi vacante, qualora l'inadempimento dedotto fosse stato accertato in esito del procedimento.

¹³ CHERCHI, *op. cit.*, p. 14-15 nt. 49.

¹⁴ D. CAPANELLI, *Alcune note relative alle leges metalli Vipascensis*, in «BIDR.», XXV-XXVI, 1984, p. 131.

¹⁵ Così scrivevo in LAZZARINI, *Lex*, cit., p. 162.

¹⁶ *Ibid.*, p. 163.

Quindi «diffusione della notizia» precisandosi nell'ambito dei soci, assicurando ad essi, soprattutto a chi fosse oggetto della denuncia di inadempimento, l'agevole verifica della documentazione di spesa: supponendo un possibile ampio numero di soci, tutti dovevano essere notiziati per il ministero del *praeco*, mentre la *ratio impensarum* per evidenti ragioni pratiche era posta a loro disposizione affissa nel foro (*«continuo triduo in foro frequentissimo loco propositam habeto»*).

E' inoltre posto in risalto da Cherchi come la disciplina vipascense «sembra fare emergere, in maniera ancora più chiara rispetto alle fonti relative alla società mineraria Sisaponense, che l'esercizio dell'attività estrattiva fosse demandato a società tra privati. Ciò si deduce, in particolare, dalla lettura delle disposizioni specificamente dedicate alle società minerarie in collegamento con quelle relative al procedimento di concessione del diritto di sfruttare i pozzi, le quali paiono sempre riferirsi a imprenditori privati»¹⁷.

Quanto al «quesito relativo alla possibilità che anche le società minerarie di *Vipasca* fossero capaci di *corpus habere*», l'autrice osserva: «Da un lato i riferimenti alla *pars putei* di cui erano titolari i singoli soci, così come il controllo esercitato dal fisco sulla cessione della medesima, fanno emergere che questi ultimi erano titolari singolarmente di una quota della concessione del diritto di scavo. Dall'altro lato, però, il fatto che la società non si estinguesse in seguito all'uscita dei soci e all'esercizio dell'*actio pro socio* da parte di uno di questi, sembra presupporre che la società fosse considerata, almeno a certi fini, quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche»¹⁸.

La permanenza della società pur essendo esercitata l'*actio pro socio*, quale argomento per affermare il *corpus habere* come caratteristica delle società minerarie vipascensi, è profilo che si pone in quanto mai attuale raffronto e ponderazione con recenti rinnovate indagini generali sugli effetti del recesso e dell'esercizio dell'azione da parte del singolo socio.

Come da ultimo conclude Antonino Milazzo (2020), «appare percorribile la tesi secondo cui in diritto classico non necessariamente l'*actio pro so-*

¹⁷ CHERCHI, *op. cit.*, p. 19. Attente considerazioni archeologiche e storiche sulle rilevanti società di cui si ha notizia, quali la *s(o)cietas a(r)gentifodinarum I(lucronensium)*, la *s(o)cietas a(r)gentifodinarum? Ba(---)* – secondo varie ipotesi: *societas Baetica, Baedronensis o Baeculensis* –, la *societas Sisaponmensis*, e su «what caused the evolution of mining and metallurgical companies typical of the period between the second and first centuries B.C.E., which were of a markedly family nature, into this 'anonymous' *societates*» (p. 301) in B. DÍAZ ARIÑO, J.A. ANTOLINOS MARÍN, *Roman Mining Companies in Spain*, in «ZPE.», CCX, 2019, p. 291-303; gli Autori, osservando che tali società «could have been the owners of the mining sites in which they operated», ritengono che «this factor reinforces the hypothesis ... that they were genuine *societates argentifodinarum*, and not generic *societates publicanorum*, as they have traditionally been considered» (p. 301). Si veda anche L. CHIOFFI, *op. cit.*, p. 176-178.

¹⁸ CHERCHI, *op. cit.*, p. 19-20.

cio conduce all'estinzione della società: di regola, infatti, assente una limitazione ad essa apposta mediante praescriptio pro actore, essa ha il fine, come afferma Proculo [D. 17.2.65 pr.], di distrahere societatem, cioè di porre fine alla società, forse «già cessata per altri motivi», disciplinando la sua liquidazione e i rapporti di dare e avere tra i soci. Non possiamo affermare se, come pur comunemente ritenuto in dottrina, il fine estintivo costituisca quello principale e normale dell'azione societaria: ma sicuramente va riconosciuto che l'esperimento dell'actio pro socio non possiede effetto soltanto estintivo, al pari di quanto veduto per la renuntiatio, laddove è lo stesso giurista [Paolo: 32 ad ed. D. 17.2.65.15] ad informarci della possibilità di utilizzo dello strumento processuale per fini differenti (Paul. 32 ad ed. D. 17.2.65.15)¹⁹. Dunque, ciò «non determina automaticamente l'estinzione della societates, ma viene regolamentato da una disciplina, che appare particolarmente complessa e strutturata dai prudentes in maniera tale da verificare se, nonostante la renuntiatio o l'esperimento dell'actio pro socio, non persista un interesse della stessa compagine societaria, e quindi la voluntas dei soci componenti, alla prosecuzione»²⁰. Conclusivamente, «il dubbio posto dal fondamentale frammento paolino, in una trattazione che verosimilmente doveva essere destinata ad elencare le cause di estinzione della societates, lascia intendere come nella giurisprudenza del principato non appaia consolidato il principio dell'automatica efficacia estintiva del recesso unilaterale, semmai dovendo accertarsi caso per caso, come nell'ipotesi dell'actio pro socio manente societate, la sopravvivenza della società alla luce del recesso o dell'azione giudiziaria del socio, così infrangendosi il dogma della solutio societatis conseguente automaticamente alla renuntiatio del socio o all'esercizio dell'actio pro socio»²¹.

Anche attraverso l'ulteriore disamina dei frammenti del Digesto da cui emergono riferimenti a miniere e saline (in particolare D. 3.4.1 pr.-1, D. 39.4.13 pr.), viene prospettata da Alice Cherchi una prudente conclusione: «Per quanto tali riscontri consentano ora di concordare con la dottrina che ha ritenuto che le società minerarie private avessero rilevanza esterna, l'indagine condotta impone altresì un *caveat* conclusivo, dal momento che la possibilità di rinvenire in tali società le caratteristiche proprie del *corpus habere* è emersa talvolta in maniera congetturale e soltanto per alcuni aspetti».

Materia cui, anche sotto i profili evidenziati²², la riflessione storica e

¹⁹) A. MILAZZO, 'Manente societate agi pro socio': nuovi spunti interpretativi su 'consensus sociorum' e 'solutio societatis', in «TSDP.», XIII, 2020, p. 24.

²⁰) MILAZZO, *op. cit.*, p. 26.

²¹) MILAZZO, *op. cit.*, p. 28.

²²) Al riguardo si veda anche l'ampio studio di A. CHERCHI, *Considerazioni in tema di società minerarie nel diritto romano del Principato. Note a margine di Vip. II, 6-8*, in «AUPA.», LVII,

quella romanistica potranno senza dubbio ancora contribuire in avvenire.

II

La coltivazione mineraria in «régie indirecte»²³, quale quella attestata a *Vipasca*, è stata ritenuta da numerosi autori – fin dagli studi di inizio Novecento del Mispoulet²⁴ – caratterizzata da *colonia partiaria*, con pertinenza della *pars dimidia* al fisco²⁵. Conforme opinione fu autorevolmente espressa dal Domergue negli ultimi decenni del Novecento: «Du point de vue fiscal, les colons propriétaires d'un puits étaient tenus de livrer au fisc la moitié du minerai produit»²⁶ e ritenni di condividerla nella monografia che dedicai nel 2001 alla seconda tavola di *Vipasca*²⁷.

Peraltro, un pure autorevole novero di studiosi ha ritenuto di escludere la *colonia partiaria*: nel primo Novecento il Voelkel e il Schönbauer, più recentemente Alvaro D'Ors²⁸.

Quest'ultima tesi è stata ribadita da Antonio Mateo, *Observaciones sobre el régimen jurídico de la minería en tierras públicas en época romana*²⁹, il quale in particolare ha ritenuto che *Vip.* II.5, nel caso di abbandono ultrasemestrale di un pozzo e di esercizio del *ius occupandi* in tale ipotesi riconosciuto a terzi, mediante la locuzione '*cum venae ex eo proferentur, ex more pars dimidia fisco salva sit*' non prevedesse la corresponsione al fisco del valore della metà del minerale

2014, p. 63-100.

²³ «Nous appelons «regie indirecte» le système selon lequel les travaux sont exécutés par des entrepreneurs sous le contrôle d'agents de l'Etat»: così DOMERGUE, *op. cit.*, p. 302.

²⁴ J.-B. MISPOULET, *Le régime des mines à l'époque romaine et au Moyen Age d'après les Tables d'Aljustrel*, Paris, 1908, p. 20-32.

²⁵ Da corrispondere in numerario, senza che si desse luogo a ripartizione fisica delle *venae* tra imprenditore e fisco, bensì che tutto il materiale, dopo la verifica quantitativa, venisse lavorato dal primo. In questo senso LAZZARINI, *Lex*, cit., p. 176.

²⁶ DOMERGUE, *op. cit.*, p. 174.

²⁷ LAZZARINI, *Lex*, cit., p. 132-133, dove in particolare scrivevo: «Alla luce dei dati desumibili dalla seconda tavola vipascense si può dunque affermare che *pretium* assume due differenti accezioni, quella di corrispettivo della *pars putei* fiscale (o dell'*universus puteus* nell'ipotesi di vendita da parte del *procurator metallorum* conseguente a confisca) da pagare prima dell'inizio della coltivazione e quella di corrispettivo delle quote di pertinenza fiscale relative ai minerali concretamente estratti».

²⁸ K. VOELKEL, *Die beiden Erztafeln von Vipasca und das deutsche Bergrecht*, in «Zeitschrift für Bergrecht», LV, 1914, p. 182-243, E. SHÖNBAUER, *Beiträge zur Geschichte des Bergbaurechts*, Munich, 1929, p. 68-93 e 122, e A. D'ORS, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid, 1953, p. 116.

²⁹ A. MATEO, *Observaciones sobre el régimen jurídico de la minería en tierras públicas en época romana*, Santander, 2001, in particolare p. 139-145; in tal senso già A. MATEO, *Manceps, redemptor, publicanus*, Santander, 1999, p. 125 nt. 421.

estratto, ma l'ulteriore corresponsione del *pretium* iniziale da parte del nuovo *occupator*, come a suo tempo fatto dal *colonus* decaduto. Coerentemente all'affermata assenza di un regime parziario, il divieto di estrazione successivo al tramonto e notturno previsto da *Vip.* II.9, non sarebbe stato strumentale ad impedire la sottrazione di materiali alla verifica quantitativa e di valore da parte dei funzionari fiscali, ma motivato da ragioni umanitarie.

Le argomentazioni sviluppate da Mateo trovavano l'adesione dello stesso Domergue, che in *Le régime juridique des mines du domaine public à Rome*³⁰, recensendo lo studio di Mateo, rivedeva al riguardo le proprie precedenti posizioni³¹.

Il regime da ultimo propugnato da Mateo e condiviso da Domergue è stato oggetto di ulteriore attenta considerazione da parte di Stefano Genovesi, *L'amministrazione dei metalli di proprietà del princeps in età augustea: fonti archeologiche ed epigrafiche a confronto* (2010)³², il quale non ha ritenuto nel complesso sostenibile tale ricostruzione, così rinnovando la discussione storico-giuridica al riguardo.

Genovesi rileva che «in merito al presunto carattere di non equità del regolamento minerario in caso di cessione della *pars dimidia* del metallo prodotto, è possibile osservare che lo sfruttamento minerario si connota decisamente come un'attività fortemente speculativa» (p. 37), affermazione che l'autore sostanzia attraverso le evidenze archeologiche fornite dai carichi di piombo dei relitti di Saintes-Maries-de-la-Mer 1 (5,2 tonnellate) e Rena Maggiore (4,32 tonnellate)³³, i cui rispettivi valori secondo il prezzo per libbra atte-

³⁰ C. DOMERGUE, *Le régime juridique des mines du domaine public à Rome*, in «Mélanges de la Casa de Velázquez», XXXIV.2, 2004, p. 221-236.

³¹ Come ribadito in C. DOMERGUE, *Les mines antiques. La production des métaux aux époques grecque et romaine*, Paris, 2008, p. 200: «Les investissements consentis par l'occupator (creusement et équipement de la mine) constituent la *pars occupatoris*, autrement dit son apport. Le minerai que les premiers travaux permettent d'extraire sert de base au fisc pour évaluer la richesse du puits et, par voie de conséquence, pour fixer le prix de ce dernier. Si l'occupator achète la *pars dimidia ad fiscum pertinens*, il devient propriétaire du puits tout entier et, à condition de respecter les règles qui régissent la sécurité de la mine, peut l'exploiter à sa convenance, extraire le minerai, le fondre, etc.».

³² S. GENOVESI, *L'amministrazione dei metalli di proprietà del princeps in età augustea: fonti archeologiche ed epigrafiche a confronto*, in *Interventi imperiali in campo economico e sociale. Da Augusto al Tardoantico*, Bari, 2010, p. 13-42.

³³ Attenta indagine archeologica e storica sui reperti del relitto di Rena Maggiore, scoperto nel 1997 lungo le coste nord-occidentali della Sardegna, in S. GENOVESI, *Il piombo dell'imperatore. Il relitto di Rena Maggiore e le miniere del princeps in età augustea*, Oxford, 2018. La parte del carico costituita da 72 lingotti di piombo e 4 serbatoi di piombo (*cistae*) rivela sia un uso privato del metallo, sia una sua strumentalità alla politica di consenso promossa da Augusto. Le *cistae* sembrano riferibili all'attività di almeno due *plumbarii* di Arles; un gruppo di lingotti reca il bollo *Augusti Caesaris Germanicum plumbum*, indicando la provenienza da miniere della Germania, quindi evidenziando come immediatamente dopo la conquista fosse stato pianificato e attuato lo sfruttamento delle risorse naturali, prima del rilevante abban-

stato da Plin., *nat. hist.* 34,161, ammontavano rispettivamente a 113.000 e 92.000 *denarii*, «cifre che illustrano efficacemente le notevoli possibilità economiche che lo sfruttamento delle risorse minerarie poteva riservare a tutti i personaggi coinvolti» (p. 37)³⁴.

Secondo l'autore (p. 37), «se escludiamo l'obbligo di cedere³⁵ metà del metallo al *fiscus*», anche se si accetta l'ipotesi di Mateo secondo la quale il *pretium* della *pars dimidia* viene stabilito per ogni pozzo sulla base del suo ipotetico rendimento»³⁶, quindi ritenendo quale acconto il *pretium* stabilito *ex liberalitate* da Adriano in 4.000 sesterzi per le miniere d'argento, non pare agevole supporre un saldo del *pretium* iniziale particolarmente elevato. Quindi per Genovesi «è difficile credere che, in cambio di cifre nel complesso non eccessivamente elevate, il *fiscus* imperiale abbia progressivamente venduto tutti i *putei* presenti a *Vipasca* e/o in altri distretti e province, privandosi contestualmente di una risorsa insostituibile per valore intrinseco e per la sua utilità» (p. 38). Viene inoltre osservato che i *coloni* «anche dopo aver acquistato la *pars dimidia* appartenente al *fiscus*, rimangono comunque soggetti ad una serie di impegni e disposizioni il cui controllo spetta al *procurator* imperiale. Ai paragrafi iniziali (*Vip.* II.1-5), relativi alla procedura da attuare per ottenere l'assegnazione della concessione e per procedere all'inizio dei lavori di scavo, seguono infatti dodici paragrafi (*Vip.* II.6-17), nei quali sono contenute prescrizioni relative alla possibilità di associazione dei coloni e alle norme tecniche da seguire nel corso dei lavori di scavo; l'intervento diretto del *fiscus* in tutti questi ambiti non avrebbe, di fatto, alcun senso se si postula la vendita reale da parte dell'amministrazione imperiale dei giacimenti» (p. 39).

Ulteriori considerazioni sono svolte da Genovesi per corroborare la

dono territoriale successivo alla sconfitta di Teutoburgo.

³⁴ In prospettiva archeologica, riguardo alla *Moesia* e con specifica attenzione all'epigrafia dei lingotti e al quadro della politica mineraria di Augusto, si veda S. GENOVESI, *L'attività mineraria romana in Moesia in età augustea: alcune considerazioni*, in «Rivista storica dell'antichità», XXV, 2005, p. 67-97; interessanti considerazioni, anche in riferimento a *Vip.* II, par. 2, in L. RADULOVA, *Secundum formam quam accepit: Notes on the administrative aspects of the conflicts between conductors portorii and the local communities in Moesia Inferior*, in «Society, Kings, Gods. In memoriam professoris Margaritae Tachevae», Sofia, 2018, p. 421-429. Per l'archeologia mineraria del sud-est iberico, cfr. in particolare «Las minas de Riotinto en época Julio-Claudia», Huelva, 2007 (ivi rilevanti riferimenti anche alle tavole vipascensi).

³⁵ Come già evidenziato *supra*, nt. 25, corrispondendone il relativo valore in numerario, non già in minerale metallifero.

³⁶ Così anche LAZZARINI, *Lex*, cit., p. 133: «All'esigenza di assoluta certezza economica propugnata da d'Ors, che implicherebbe la determinazione *ex post* dell'entità del *pretium*, incompatibile con il carattere preventivo del suo effettivo pagamento, ritengo quindi debba essere contrapposta la valutazione estimativa effettuata alla luce degli elementi disponibili alla conclusione della fase di ricerca».

conclusione nel senso del regime di *colonia partiaria*. E' il riferimento ad essa «che consente di comprendere, tra l'altro, il significato dell'espressione *ad eum pertineat proprietas partis, quae ad fiscum pertinebit* (*Vip.* II.2), in particolare per quanto riguarda l'impiego del futuro *pertinebit* in relazione al *fiscus* ma non dell'acquirente (*pertineat*)» (p. 39). Quindi «la *proprietas* della *pars dimidia ad fiscum pertinens*, oggetto della vendita all'*occupator* in *Vip.* II.2, continuerà ad essere appannaggio del *fiscus* e non del compratore» (p. 39-40).

Anche le disposizioni contenute nel *par.* 9, che precludono l'affioramento dei minerali dopo il tramonto e durante le ore notturne se giustificate «solo dalla necessità di non imporre condizioni troppo dure ai minatori» non appaiono convincenti per Genovesi³⁷: «Appare necessario osservare che il paragrafo in oggetto non parla in modo esplicito di disposizioni relative al lavoro nelle miniere, mentre viene solo affermato l'obbligo di trasportare giornalmente presso le *officinae* il metallo estratto» (p. 40). Dunque, «intervento del *fiscus* in una delle fasi successive alla vendita dei *putei* – in questo caso la fusione del metallo nelle *officinae* – non può essere spiegata se non in relazione alla sua volontà di tutelare il suo interesse sulla *pars dimidia*» (p. 40).

Genovesi conclude che «il *pretium*, obbligo verso il *fiscus* che l'*occupator* estingue nel momento stesso della *venditio*, non può quindi coincidere con la *pars dimidia*, la cui caratteristica peculiare è quella di appartenere allo stesso *fiscus* in un momento successivo. Nonostante Domergue giudichi tale lettura di *Vip.* II.5 una 'mauvaise interpretation', essa ci appare come la sola possibile» (p. 40).

III

Alcuni sostantivi che ricorrono nelle tavole di Vipasca hanno suscitato particolare attenzione per coglierne il significato e i rapporti nel contesto della disciplina mineraria vipascense.

A Rosario De la Fuente (2013)³⁸ si deve un rinnovato interesse a *occupatio* e *usurpatio*³⁹, muovendo dall'opinione di Alvaro d'Ors, secondo cui

³⁷ Neppure a me ciò era parso sostenibile. In LAZZARINI, *Lex*, cit., p. 172-173, scrivevo: «Appare totalmente estraneo al paragrafo in esame un intento della 'lex' di escludere l'impiego di mano d'opera sia salariata che servile secondo ritmi di eccessivo impegno (rispetto al comunque durissimo lavoro di miniera), peraltro agilmente evitabili mediante una programmazione a turni del lavoro».

³⁸ R. DE LA FUENTE, *Occupatio, usurpatio, adsignatio. Una semejanza entre el régimen minero imperial y el de la América española*, in «Dereito Romano. Poder e dereito», Lisboa, 2013, p. 1127-1153.

³⁹ Principale riferimento è *Vip.* I.9, ll. 58-60: '*Usurpationes puteorum sive pittaciarum. Qui intra fin[es] metalli Vipascensis puteum locum] / que putei iuris retinendi causa usurpabit occupabitue et lege metallis dicta, b[ideo] proximo quod usurpauerit occupa] / uerit apud conductorem socium*

L'*occupatio* consisterebbe nell'atto materiale di presa in possesso di un *puteus locusque putei*, l'*usurpatio* esprimerebbe la prospettiva giuridica dell'atto materiale stesso, come affermazione di essere «titular del derecho propio del ocupante, que se concretava materialmente quizá en la colocación de la tablilla o pittacium a la entrada del pozo»⁴⁰.

Al riguardo Claude Domergue⁴¹ ha ritenuto che l'*usurpatio* fosse la più antica modalità «de revendiquer l'exploitation d'une concession», l'*occupatio* «la façon nouvelle», quest'ultima la sola menzionata nella *lex metallis dicta*. Secondo Domergue l'*occupatio* «est sûrement une notion très proche de l'*usurpatio* (formule ancienne), mais le manque de données sur les modalités pratiques de l'une et de l'autre ne nous permet pas de les différencier». Le parole '*occupabitur e lege metallis dicta*' sarebbero state dunque introdotte in una redazione aggiornata della *lex metalli Vipascensis* (*Vip.* I), dopo '*usurpabitur*'; quanto al titolo del paragrafo, «le rédacteur de la mise à jour a jugé inutile ou a négligé de faire apparaître le mot occupatio dans le titre». Infine l'autore prospetta che «de *locus putei* désigne une réalité foncière (l'emplacement du puits), le *puteus* n'est qu'un instrument permettant l'exploitation des ressources souterraines du lieu; ... ces deux notions, *puteus locusque putei*, définissent une concession minière, à savoir une certaine superficie dont le périmètre permet également de déterminer en profondeur les limites».

E' inoltre opportuno rammentare che il Voelkel⁴² propone di cogliere due correlazioni: '*puteum usurpare*' con riferimento a pozzi esistenti, '*locum putei occupare*' qualora la struttura di accesso al sottosuolo fosse da realizzare.

In questa discussa materia de La Fuente aderisce alla prospettazione fatta da Antonio Mateo: «Recientemente, Mateo ha explicado en un sentido distinto al referido por d'Ors, a mio parecer, de manera acertada y convincente, ambos vocablos, cuando dice que es 'posible pensar que a esta distinción entre explotaciones anteriores al control de las minas públicas por el Fisco y explotaciones abiertas bajo la administración fiscal, responda la oposición entre *usurpatio* – como medio para retener las explotaciones ya existentes – y *occupatio* – como forma de adquirir el derecho minero sobre las nuevas explotaciones – que ofrece *Vip.* I.9; y también la distinción entre *putei adsignati* – los anteriores al régimen fiscal – y *putei occupati* – los abiertos bajo este régimen – que aparece en *Vip.* II.18 referida a los pozos argentíferos».

actorem huiusce neptigalis profiteatu[r] ...?. Nella seconda tavola di Vipasca ricorrono le locuzioni '*pars occupatoris*' (par. 1), '*alii occupandi potestas esto*' (par. 3, 4, 5), '*eos puteos quos occupaverit adsignatosue acceperit*' (par. 18).

⁴⁰ D'ORS, *op. cit.*, p. 107-110.

⁴¹ DOMERGUE, *op. cit.*, p. 101-103.

⁴² VOELKEL, *op. cit.*, p. 188 ss.

In questo senso Mateo ha precisato il proprio pensiero: «It is likely that the *lex metallis dicta* considered two different situations: the pits under work as the law was enacted and the pits to be opened in the future. ... I suggest that *usurpationes* resulted in sort of a *professio* before the imperial representative (*procurator*), to be subsequently notified to the tax collector (*conductor*). Thereupon the *procurator* may have proceeded with the *adsignatio* of these pits or mining districts to whomever had seized them (*usurpatio*). ... This interpretation may explain why the second tablet of Vipasca mentions *putei adsignati* in opposition to *putei occupati* in reference to the distance to be kept between silver pits and water drains. ... *Putei adsignati* refer to those pits on which *usurpationes* had been made because they were under exploitation when the *lex metallis dicta* was introduced, and which, as a result, was allotted to the miners; and *putei occupati* refer to those pits which were opened between the establishment of the law and the reign of Hadrian, to when the second tablet of Vipasca can be dated»⁴³.

L'attenzione si focalizza dunque su *adsignatio*, intesa da Mateo come atto del *procurator* in esito dell'*usurpatio*.

L'*adsignatio* quale specifica forma di legittimazione alla coltivazione mineraria fu affermata da Cuq⁴⁴, con recente adesione di Domergue, che ipotizza, pur senza pronunciarsi, che i *putei adsignati* potessero essere esclusi dalla successiva vendita da parte dei coltivatori, in quanto «attribués gratuitement par le fisc à des colons, qui, de ce fait, n'en étaient pas propriétaires»⁴⁵. Io stesso ritenni di aderire a tale ipotesi, considerando che «apparirebbe allora puntuale in prospettiva sistematica quanto disposto nel par. 8, che specifica come i soli diritti acquisiti mediante *emptio* potevano essere pure oggetto di disposizione privatistica (*venditio, donatio*), con esclusione quindi di quanto costituiva oggetto di *adsignatio* al *colonus* da parte del fisco»⁴⁶.

Domergue aveva concluso che «les *putei adsignati* de *Vip.* II.18 sont donc des puits argentières et cela ne saurait nous étonner dans la mesure où nous pouvons conjecturer d'après *Vip.* II.2 qu'à Vipasca les *putei argentarii* étaient dédaignés par les colons au point que l'Empereur Hadrien dut prendre des dispositions spéciales pour favoriser leur exploitation. Nous avons sans doute affaire ici à une procédure parallèle: parmi les concessions argentières offertes aux colons, il en est qui, pour des raisons diverses (emplace-

⁴³ MATEO, *op. cit.*, p. 130-132.

⁴⁴ E. CUQ, *Le développement de l'industrie minière à l'époque d'Hadrien*, in «Journal des Savants», 1911, p. 347.

⁴⁵ DOMERGUE, *op. cit.*, p. 145.

⁴⁶ LAZZARINI, *Lex*, cit. p. 123.

ment jugé peu favorable, etc.), ne trouvaient pas preneur; le fisc, soucieux de faire produire au maximum le domaine minier, assignat alors – sans doute gratuitement, comme paraît l’impliquer la procédure de l’*adsignatio* – les dites concessions à des colons, dans des conditions juridiques que nous ignorons. Il nous semble cependant qu’il serait faux de croire que seuls les *putei argentarii* pussent faire l’objet d’une *adsignatio*; en droit ce devait être une procédure pouvant toucher tout type de puits»⁴⁷.

Ricostruzione che mi appare tuttora preferibile. Se l’*adsignatio* avesse riguardato tutte le attività (di coltivazione o di prospezione) per le quali fosse stata fatta *usurpatio* in quanto in atto nel momento dell’entrata in vigore della *lex metallis dicta*, non sarebbe agevole comprendere la ragione per cui, riguardo ad analoghe attività, solo per quelle più risalenti sarebbero stati previsti rigorosi limiti spaziali di operatività, diversità di disciplina invece comprensibile ritenendo l’*adsignatio* atto conclusivo di un procedimento specifico, di una «procedure parallèle» per usare le parole di Domergue, cui era fatto ricorso in presenza di situazioni particolari che ne giustificassero la gratuità, bilanciata da rigorose limitazioni territoriali per l’operatività⁴⁸.

Quindi per un verso l’*adsignatio* sarebbe istituito applicabile anche ad attività o ricerche intraprese dopo l’entrata in vigore della *lex metallis dicta*, in altra prospettiva non sarebbe l’atto consequenziale all’*usurpatio*.

Ciò credo consenta la migliore comprensione di *Vip.* II.18, la cui funzione non appare quella di applicare la disciplina in esso posta sia alle attività intraprese antecedentemente o successivamente alla *lex metallis dicta*⁴⁹, ma di precludere *extra fines* l’attività di chi operi per effetto di *adsignatio*, attività mineraria in generale prevista disponendo dei pozzi come venissero ad essere determinati nello spazio in corso di coltivazione.

Così scrivevo riguardo a *Vip.* II.18: «Le prescrizioni tecnico-operative sono dettate a qualsiasi coltivatore di giacimenti d’argento (*Qui puteos argentarios aget*). Peraltro vengono contemplate le due ipotesi di *occupatio* e di *adsignatio* (ll. 45-46). Qualora si interpretasse la frase *‘eos puteos quos occupaverit adsi-*

⁴⁷ DOMERGUE, *op. cit.*, p. 169-170.

⁴⁸ La definizione dei limiti quale elemento previo caratterizzante i *putei adsignati* è posta in evidenza da SCHÖNBAUER, *op. cit.*, p. 101.

⁴⁹ Il *par.* 18 prescrive in particolare la distanza dal *cuniculus*, infrastruttura realizzata dall’amministrazione fiscale dopo l’entrata in vigore della *lex metallis dicta*. Ove si ritenga l’*adsignatio* atto conseguente all’*usurpatio*, nel momento di redazione del *par.* 18 tutte le aree di oggetto di attività antecedente la legge stessa già sarebbero state oggetto di *adsignatio*, cosicché nell’insieme *occupatio* e *adsignatio* avrebbero effettivamente individuato tutte le fattispecie presenti. Tuttavia, tale specificazione sarebbe stata in realtà non necessaria, poiché già l’esordio del paragrafo comprendeva tutte le categorie di operatori minerari (*Qui puteos argentarios aget*).

gnatosue acceperit in opere uti determinati erunt habeto ...’ come ‘ponga in opera i pozzi oggetto di *occupatio* o di *adsignatio* entro i limiti (di spazio) fissati’, apparirebbe per un verso ripetitiva, per altro aspetto riduttiva la statuizione immediatamente seguente ‘*nec ultra procedito neve egbolas colligito neve ternagos ita agito extra fines putei adsignati*’, locuzione che riproporrebbe, con alcune specificazioni esemplificative, l’obbligo di rispetto dei limiti predeterminati, con riferimento però ai soli *putei adsignati*. Ove si intendesse il primo periodo secondo la diversa accezione «disponga dei pozzi oggetto di *occupatio* o di *adsignatio* come saranno stati determinati (nello spazio) in corso di coltivazione», si coglierebbe nella *lex metallis dicta* la piena attenzione per l’aspetto dinamico ed imprevedibile proprio della ricerca mineraria, escludendo altresì ogni duplicazione normativa. L’ultimo periodo infatti preciserebbe, per la sola ipotesi di area mineraria *adsignata*, l’obbligo assoluto di rispetto dei confini prestabiliti, comunque possano manifestarsi in corso d’opera le opportunità operative. Da quanto esposto emerge che la ‘*lex*’ utilizza come termine di genere, per indicare qualunque coltivatore minerario, la locuzione *is qui aget*, mentre *occupatio* ed *adsignatio* indicano ipotesi specifiche e distinte tra loro, delle quali solo la seconda caratterizzata da *fines* predeterminati e vincolanti»⁵⁰.

La statuizione di *Vip.* II.14, riferita alle miniere di rame e rivolta ad ogni coltivatore minerario con la locuzione ‘*Qui puteos aerarios aget*’, non specifica differenti discipline proprie di *occupatio* e *adsignatio*. Se l’*adsignatio*, come precedentemente esposto, è istituto di applicazione generale caratterizzato da predeterminato ambito spaziale, il silenzio di par. 14 può trovare spiegazione nella specificità vipascense dei paragrafi 14-18⁵¹, ipotizzando che a Vipasca solo per la promozione della produzione dell’argento si ricorresse, all’*adsignatio*⁵².

Oltre al binomio *occupatio* / *usurpatio*, anche il rapporto *occupator* / *colonus* nella seconda tavola di Vipasca è stato nuovamente considerato, alla luce delle posizioni di Capanelli e mia, in occasione della mostra «Machina. Tecnologia dell’antica Roma», promossa a Roma presso il Museo della Civiltà Romana tra 2009 e 2010.

L’intervento di Fabiana Carosi, *Regolamenti delle miniere di rame e di argento di Vipasca* (2009)⁵³, esponendo il regime minerario vipascense, al riguardo os-

⁵⁰ LAZZARINI, *Lex*, cit., p. 115-116.

⁵¹ DOMERGUE, *op. cit.*, p. 151.

⁵² *Contra*, nella supposta correlazione *usurpatio-adsignatio*, MATEO, *op. cit.*, p. 132: «I would suggest that only existing pits were subjected to *usurpatio* and subsequent *adsignatio*. If I am right to consider that these pits were the silver pits where copper had been found under the layer of alumen, it becomes clear to why it is only the section concerning silver pits that acknowledges the difference between *putei adsignati* and *putei occupati*».

⁵³ F. CAROSI, *Regolamenti delle miniere di rame e di argento di Vipasca*, in «Machina. Tec-

serva: «L'*occupator* si dedicava alle ricerche; quando individuava il giacimento riscattava la metà appartenente al Fisco (Vip. II, 1), ovvero – secondo le interpretazioni più recenti e convincenti di un controverso passaggio (Lazzarini 2001, 137-47) – pagava 4000 sesterzi nel caso di giacimenti d'argento (Vip. II, 2, innovazione adrianea forse introdotta proprio per incentivare la ricerca e l'estrazione di questo metallo), e acquisiva il pieno diritto di sfruttamento, che lo poneva nella condizione giuridica del *colonus* (Lazzarini 2001, 113-30; la lettura del Lazzarini è molto più convincente delle precedenti teorie, che ritenevano *colonus* e *occupator* sinonimi, ad. es. Capanelli 1984, p. 129)».

I sostantivi *colonus* e *occupator* ricorrono in Vip. II rispettivamente quattro e due volte⁵⁴, ritenuti «differenze terminologiche alle quali gli estensori del regolamento minerario fanno ricorso per designare soggetti sociali e status giuridici identici, pur se diversamente indicati»⁵⁵.

Tale tesi presuppone che la terminologia proposta dalla fonte in esame, lungi certo dall'essere atecnica, non sia però rigorosamente analitica e specifica, consentendo di ritenere che il *colonus* «coincide con l'*occupator*», come pure che «anche *socius*⁵⁶ e *colonus* appaiono sinonimi»⁵⁷.

Al riguardo, in LAZZARINI 2001 osservavo, ponendo la problematica, che «è necessario rilevare come la seconda ipotesi prevista dal *par. 1* non rappresenti l'aspetto premiale connesso alla prima ipotesi disciplinata dal paragrafo stesso, attesa l'autonomia dei due periodi, accostati nel testo della 'lex' solo in funzione della fattispecie presupposta da ambedue le norme (fusione antecedente il pagamento del *pretium*). In siffatta prospettiva il *colonus*, responsabile dell'arbitraria fusione attestata dalla l. 4, non si individua nel medesimo soggetto indicato dalla frase iniziale '*qui ita non fecerit ...*'. Il quale ultimo, se certo esplicitamente definito *occupator*⁵⁸, non sarebbe pure *colonus*⁵⁹. L'autonomia delle due previsioni in tema di anticipata fusione impedisce quindi di ritenere che la menzionata vendita ad iniziativa del *procurator metallorum* (ll. 3-4) possa concernere il *putens* sfruttato dal *colonus*, notandosi, inoltre, un controllo pubblico diretto con riguardo all'attività degli *occupatores*, mediato invece dall'intervento dei *delatores* in relazione ai *coloni*. Concludevo di non ritenere «che il paragrafo iniziale della 'lex', in particolare attraverso l'analisi

nologia dell'antica Roma, Catalogo della Mostra Museo della Civiltà Romana, 22 dicembre 2009 - 4 aprile 2010», Roma, 2009, p. 213-214.

⁵⁴ Rispettivamente ll. 4, 20, 21, 30 e ll. 3, 14.

⁵⁵ Così CAPANELLI, *op. cit.*, p. 129.

⁵⁶ Cfr. Vip. II, *par.* 6 e 7.

⁵⁷ Cfr. CAPANELLI, *op. cit.*, p. 129.

⁵⁸ Vip. II, l. 3: '*pars occupatoris commissa esto*'.

⁵⁹ LAZZARINI, *Lex*, cit., p. 113.

lessico-grammaticale interna, possa addurre alcun elemento che provi un impiego, quali sinonimi, dei sostantivi *occupator* e *colonus*»⁶⁰.

Prospettavo ulteriori osservazioni sulla base di *Vip.* II.18, in particolare, come precedentemente richiamato, che «la ‘*lex*’ utilizza come termine di genere, per indicare qualunque coltivatore minerario, la locuzione *is qui aget*, mentre *occupatio* ed *adsignatio* indicano ipotesi specifiche e distinte tra loro», notando significativamente che, ad eccezione dei paragrafi loro specificamente dedicati (*par.* 7 e *par.* 8) e di quelli introdotti dal generale ‘*is qui puteos aget*’ (*par.* 14 e *par.* 18), «la proposizione di norme in esplicita relazione ai coloni è costantemente posposta a quelle che concernono gli *occupatores* (*par.* 1; *par.* 7 in relazione al *par.* 6), circostanza che lascia supporre una puntuale collocazione sistematica, che travolgerebbe anche la stessa equivalenza *colonus - occupator*, prospettata invero senza concreti elementi che la confortino. *Occupatores* e *coloni* ben più verosimilmente definiscono due categorie di coltivatori minerari»⁶¹.

Credo quindi che debba essere ribadita la differenza della condizione giuridica di *occupatores* e *coloni*. D’altra parte, solo individuando nei *coloni* i soggetti il cui rapporto rispetto alla miniera è riconducibile in modo diretto o mediato ad un atto proveniente dal fisco (a. procedura di *adsignatio*; b. acquisto da parte dell’*occupator* – legittimato a titolo originario alla coltivazione per la quota della metà – della residua quota fiscale, la *pars dimidia ad fiscum pertinet*; c. vendita effettuata dal *procurator metallorum* dell’*universus puteus*; d. acquisto o donazione di *putei* da altro *colonus*, il cui *status* presuppone un precedente rapporto con il fisco) è possibile un’armonica ed internamente coerente lettura della seconda tavola di *Vipasca*⁶².

IV

Proprio al rapporto «*coloni vs. occupatores*» ha dedicato ampia e approfondita analisi Sven Günther, *Staatswirtschaft in privater Hand. Zur Organisation*

⁶⁰ LAZZARINI, *Lex*, cit., p. 114.

⁶¹ LAZZARINI, *Lex*, cit., p. 117.

⁶² Al riguardo si può ulteriormente considerare che l’imposizione al solo *colonus* dell’obbligo di sostituzione dei materiali fatiscenti (*par.* 11, *ll.* 30-31: ‘*proque putri materia colonus cuiusque putei no/uam et idoneam subicito*’) presuppone un rapporto stabile e continuativo. L’onere di riscatto gravante sull’*occupator* e la prospettata conseguente trasformazione di tale rapporto in *colonia* (ovvero la *colonia* derivante dalla vendita globale effettuata dal *procurator metallorum*), in relazione ai ridotti termini operativi previsti dalla ‘*lex*’, giustificano che all’*occupator* venga solo prescritto il corretto armamento iniziale delle gallerie (che competerebbe anche al *colonus* per i nuovi cunicoli; l’esordio del *par.* 11 non distingue infatti categorie di coltivatori: ‘*Putei omnes diligenter fulti destinatique sunt*’).

des metallum Vipascense (Lusitania) (2012)⁶³, attribuendo importanza centrale a tale profilo: «Weit gewichtiger als die Frage nach den staatlichen Funktionstellen sowie deren hierarchischer Ausgestaltung ist jedoch die Frage nach der Verwendung der Begriffe *colonus* und *occupator* innerhalb der *lex metallis dicta*. Je nachdem, ob man die Begriffe als Synonyme (Modell D. Flach)⁶⁴ versteht oder als eigenständige Rechtstitel (Modell S. Lazzarini)⁶⁵ wahrnimmt, kann man nicht nur unterschiedliche Schlüsse in Bezug auf den Erwerb der Schürfgenehmigung ziehen, sondern auch das Gesamtbild der Organisation im *metallum Vipascense* anders zeichnen».

Riguardo a quanto espressi intorno alla seconda tavola di Vipasca⁶⁶, l'autore svolge ulteriori considerazioni: «Während so seine Deutung durch die sicherlich richtige Unterscheidung von *colonus* und *occupator* besticht, muss man hier eine doppelte Bedeutung des Wortes *pretium*, zum einen der Preis für die *pars occupatoris* und zum anderen die Zahlung der *pars dimidia (ad fiscum pertinens)*, annehmen, was aber m. E. weniger Schwierigkeiten als das Modell von D. Flach bereitet». Günther consequentemente osserva: «Diese unterschiedliche Wahrnehmung der Begriffe *colonus* und *occupator* in der *lex metallis dicta* durch D. FLACH und S. LAZZARINI schlug sich natürlich auch in einer unterschiedlichen Rekonstruktion des Erwerbs der Schürfgenehmigung wieder».

La conclusione è opportunamente prudente, ma focalizzata nell'evidenziare quanto si opponga all'accoglimento di una delle due tesi: «Aufgrund der Einzigartigkeit der Quelle ist natürlich eine Entscheidung für oder gegen das eine oder andere Modell nicht ohne weiteres möglich. Jedoch spricht die verworrene Begrifflichkeit im Modell D. FLACHS, die m. E. zu wenig die definitorische Genauigkeit solcher Rechtstexte beachtet, ebensowenig für diese Lösungsmöglichkeit wie die von ihm ungeklärte Frage, wieso gerade die lukrativen Versteigerungen von Gruben bzw. Schürfrechten in seinen Modell keinen Platz haben und wie sich daraus eine Existenzberechtigung für die in der nun zu besprechenden *lex metalli Vipascensis* genannten *argentarii* und *praecones*⁶⁷ ableiten lässt».

⁶³ S. GÜNTHER, *Staatwirtschaft in privater Hand. Zur Organisation des metallum Vipascense (Lusitania)*, in «Die Schätze der Erde-Natürliche Ressourcen in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums», X, 2008, «Geographica Historica», XXVIII, Stuttgart, 2012, p. 143-154.

⁶⁴ D. FLACH, *Die Bergwerksordnungen von Vipasca*, in «Chiron», IX, 1979, p. 399-448.

⁶⁵ LAZZARINI, *Lex*, cit., p. 113-130.

⁶⁶ Cfr. *supra*, nt. 27.

⁶⁷ Sulla natura della *centesima argentariae stipulationis* e sulla presenza necessaria dell'*argentarius* nelle aste dei pozzi, si veda recentemente E. SÁNCHEZ COLLADO, *Stipulatio Argentaria. La intervención del Argentarius en las subastas según la Lex Metalli Vipascensis, Capítulo I*, in «Hispania antiqua», XXXIX, 2015, p. 71-86.

Osservazioni che si affiancano a quelle precedentemente considerate di Genovesi, avvalorando la prospettiva che la colonia parziaria caratterizzasse il regime minerario vipascense.

V

L'interesse per il diritto minerario romano dimostra costante intensità, in una discussione vivace che coinvolge studiosi di differenti discipline antichistiche, talora concordi altre volte approdati a contrapposte conclusioni. Ciascuno teso a interpretare le fonti per ricostruire la disciplina giuridica ed attraverso essa comprendere dinamiche produttive nel loro contesto economico e politico⁶⁸: quindi ciascuno «confrère en 'mineria romana'»⁶⁹.

⁶⁸ La politica economica imperiale, in particolare la politica monetaria, e il tema della circolazione separata di oro e divisionale (che «rende difficile identificare un 'metallo cardine' del sistema, tipico invece delle economie moderne»: p. 17) sono acutamente trattati da F. CARLÀ, *L'oro nella tarda antichità: aspetti economici e sociali*, Torino, 2009 (ivi anche riferimenti alle tavole di Vipasca: p. 252-255). L'attività mineraria romana nell'ambito del dibattito sulla natura dell'economia romana è oggetto del contributo di L.R. GOSNER, *Integration and Labor Organization in Roman Mining: The Question of Capitalism*, in «Capitalism in the Period of the Roman Empire?», Symposium 1, *Capitalism's Past. An Inquiry into the Possibility of Pre-Modern Capitalism*, 2021 (*on line*), p. 37-64. Della medesima studiosa si veda anche L.R. GOSNER, *Extraction and Empire: Multi-Scalar Approaches to Roman Mining Communities and Industrial Landscapes in Southwest Iberia*, in «Archaeological Review from Cambridge», XXXI.2, 2016, p. 125-143, intervento che pone in risalto significativi profili de «the complex relationship of Roman imperialism, resource extraction, and the formation of communities in industrial landscapes of southwest Iberia» (p. 138) e propone accurata analisi di «the impacts of political and physical alterations to mining landscapes at a regional-level, which revealed a Roman interest in co-opting pre-existing trade networks and facilitating the movement of metals out of mining districts to other Roman centres in the region and to ports from which they could be shipped to other Mediterranean destinations» (p. 138).

⁶⁹ Così Claude Domergue concludeva una lettera scrittami l'ormai lontano 23 febbraio 2003.